Modalità di redazione dell'elenco anagrafe delle Opere incompiute di cui all'art.44-bis del DL 6/12/2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n.214, ed in riferimento al Decreto 13 marzo 2013, n.42 del Ministero delle infrastrutture e trasporti

FAQ

(Risposte alle domande più frequenti)

AGGIORNAMENTO AL 13/03/2024

D1. Quali sono le modalità procedurali per la trasmissione degli elenchi delle opere incompiute?

R1. Le amministrazioni tenute alla compilazione ed invio dell'elenco delle opere incompiute, di cui al D.M. 42/2013, devono provvedere solo con le modalità informatiche previste sul sito del Servizio Contratti Pubblici (SCP), ovvero, per le opere di interesse regionale o di enti locali, con le modalità previste dalle singole Regioni che, a tal fine, si siano dotate di autonome procedure di comunicazione.

In particolare, ai fini del rispetto del principio di unicità dell'invio dell'informazione, si riterranno adempienti ai fini degli obblighi di cui al citato D.M. 42/2013, le Amministrazioni che, entro la data del 31 marzo di cui al D.M. 42/2013 e fatto salvo l'ulteriore eventuale periodo indicato loro dalla Regione di competenza per la ricevibilità delle comunicazioni, avranno provveduto all'approvazione ed alla pubblicazione, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.36/2023 (Codice dei Contratti) del Programma triennale dei lavori pubblici secondo le modalità e gli schemi tipo di cui all'Allegato I.5 stesso Codice in quanto ricomprendente la specifica scheda B nella quale riportare l'Elenco opere incompiute. La mancata compilazione, ovvero l'assenza di informazioni all'interno di tale scheda si intenderà quale dichiarazione di assenza di opere incompiute di competenza.

In caso di presenza di Opere Incompiute, le Amministrazioni deputate che non avessero già provveduto alla pubblicazione del Programma triennale, sono tenute a trasmettere le informazioni richieste ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle opere incompiute, compilando e trasmettendo la sola scheda B del Programma triennale mediante accesso al Servizio Contratti Pubblici, sezione programmazione, ovvero tramite il sistema informativo dedicato eventualmente attivato dalla Regione secondo le modalità dalle stesse comunicate ai soggetti rientranti nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Gli applicativi sono accessibili dalla pagina del Servizio Contratti Pubblici:

https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/access_administrations.page

selezionando l'ambito di competenza.

Per qualsiasi informazione di natura tecnica è disponibile il servizio di supporto tecnico supportotecnico@simoi.it ovvero, per le singole Regioni, l'indirizzo mail di cui alla tabella che segue:

AMBITO SOGGETTIVO	E-MAIL DI SUPPORTO TECNICO
Statale e sovra-regionale	assistenza_scp@itaca.org
Regione Abruzzo	tiziana.mariani@regione.abruzzo.it
Regione Basilicata	osservatoriocontrattipubblici@regione.basilicata.it
Regione Calabria	assistenza_scp@itaca.org
Regione Campania	assistenza_scp@itaca.org
Regione Emilia-Romagna	info@sitar-er.it
Regione Friuli-Venezia Giulia	supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it
Regione Lazio	assistenza_scp@itaca.org
Regione Liguria	info@appaltiliguria.it
Regione Lombardia	osservatoriocontrattipubblici@regione.lombardia.it
Regione Marche	funzione.suam@regione.marche.it

Regione Molise	simoi@mail.regione.molise.it
Regione Piemonte	osservatorio.oopp@regione.piemonte.it
Regione Puglia	assistenza_scp@itaca.org
Regione Sicilia	opere.incompiute@regione.sicilia.it
Regione Toscana	oracop@regione.toscana.it
Regione Umbria	appalti@regione.umbria.it
Regione Valle d'Aosta	osscp@regione.vda.it
Regione Veneto	assistenza_scp@itaca.org
Regione Sardegna	llpp.osservatoriocontrattipubblici@regione.sardegna.it
Provincia aut. di Bolzano	program.SICP@provincia.bz.it
Provincia aut. di Trento	uff.osslavoripubblici@provincia.tn.it

D2. Entro quale data i soggetti di cui all'art.3 comma 1 del D.M. n. 42/2013 (Regolamento) devono trasmettere i dati sulle opere incompiute al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti o alle Regioni competenti per territorio?

R2. Ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. a) del D.M. n. 42/2013, superato il periodo di prima applicazione, le informazioni devono essere trasmesse entro il 31 marzo di ciascun anno ai sensi dell'art.3, comma 1. E' fatta salva la possibilità che le singole Regioni dispongano e comunichino ai soggetti rientranti nell'ambito della propria competenza territoriale, un ulteriore periodo durante il quale le comunicazioni saranno comunque considerate ricevibili. Tali ulteriori termini dovranno essere comunque coerenti con l'obbligo, a carico delle stesse Regioni, oltre che, per le opere di interesse nazionale, di questo Ministero, unitamente alle Regioni ed alle Province autonome, di pubblicare entro il 30 giugno le graduatorie delle opere incompiute di competenza secondo i criteri fissati dal citato D.M. 42/2013

D3. Quali sono gli adempimenti a carico delle amministrazioni che non avessero opere incompiute da comunicare?

R3. Le amministrazioni che non hanno opere incompiute da comunicare non devono procedere ad alcun adempimento, fatta salva diversa indicazione della Regione o Provincia Autonoma di competenza anche relativamente alla possibile richiesta di una dichiarazione di "presa visione" dell'obbligo.

D4. Con riferimento a quale data deve essere verificato lo stato di opera incompiuta per le quali trasmettere informazioni? Alla data prevista come scadenza per la trasmissione dell'informazioni o all'ultimo giorno dell'anno precedente?

R4. Ai fini della trasmissione dei dati si dovrà fare riferimento allo stato dell'opera al 31 dicembre dell'ultima annualità conclusa. Resta comunque l'obbligo, ai sensi dell'allegato I.5 del codice, di includere nella scheda B del programma triennale ogni ulteriore nuova opera che risulti incompiuta alla data di approvazione del programma.

D5. La definizione di opere incompiuta di cui all'art.1 del D.M. 42/2013 si estende a tutte le tipologie di intervento? Ovvero comprende anche interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria?

R5. Rientrano nell'elenco delle opere incompiute i soli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, recupero e restauro. Son pertanto esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli di demolizione.

D6. Esistono limiti di importo per individuare gli interventi che ricadono nell'obbligo di comunicazione? Ovvero al di sotto dei quali non è richiesta la segnalazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o alle Regioni competenti per territorio ai fini della redazione dell'elenco?

R6. I casi di lavori esclusi sono solo quelli riconducibili alle tipologie di intervento di cui al quesito precedente e non sono dunque previsti limiti di soglia. Nella scheda B del programma triennale dei lavori pubblici devono essere dunque inserite anche le opere incompiute di importo inferiore alla soglia dei 150mila euro prevista dall'art.37 del D.Lgs.36/2023 per l'inclusione dell'intervento nel programma triennale (tali opere non dovranno pertanto essere riportate anche nelle schede relative agli interventi da avviare nel triennio (scheda D) e di cui nella prima annualità (scheda E).

D7. Esistono limiti temporali – ad esempio relativamente alla data di approvazione del progetto, della stipula del contratto o dell'interruzione dei lavori – utili ai fini dell'individuazione delle opere che ricadono nell'obbligo di comunicazione?

R7. Non esiste un limite temporale, rientrano pertanto nell'elenco delle opere incompiute tutte quelle che risultano tali al 31 dicembre dell'ultima annualità conclusa. Ne consegue pertanto che il Codice Unico di Progetto (CUP), dovrà essere richiesto anche per quelle opere antecedenti l'entrata in vigore della Legge 3/2003 istitutiva del codice CUP. Tali opere andranno pertanto considerate alla stregua dei "progetti attivi" al primo gennaio 2004, data di inizio dell'obbligo di richiesta del CUP.

D8. Un'opera incompiuta che resti tale anche l'anno successivo è ancora oggetto di comunicazione (cumulativa) o ad ogni scadenza annuale dovranno essere comunicate (in forma incrementale) solo le informazioni sulle nuove opere individuate come incompiute?

R8. Per ogni annualità dovrà esser trasmesso l'intero elenco aggiornato delle opere. L'obbligo di pubblicazione dei dati delle opere incompiute nell'elenco-anagrafe deve essere dunque adempiuto anche nell'ipotesi in cui la stessa opera sia stata già oggetto di apposito inserimento nel precedente elenco annuale e laddove quindi persistano le condizioni di incompiutezza dell'opera medesima, ovvero non siano stati ripresi i lavori o non sia stata ancora avviata la procedura di affidamento per il completamento. Per la compilazione del nuovo elenco potranno essere utilizzate le funzioni di recupero dati dal vecchio elenco presenti nelle procedure informatiche.

D9. Un'opera incompiuta che resti tale anche l'anno successivo ma che rispetto allo stato rilevato dal soggetto obbligato abbia avuto un'evoluzione tecnica e/o amministrativa è ancora oggetto di comunicazione?

R9. L'opera sarà compresa nel nuovo elenco con le informazioni aggiornate secondo quanto illustrato nella risposta precedente.

D10. Parimenti, in caso di opera incompiuta per la quale si siano ripresi ed eventualmente ultimati i lavori secondo quali modalità si comunica tale evento e pertanto la sua fuoriuscita dall'elenco?

R10. In base a quanto illustrato nelle risposte precedenti un'opera che non sia più da considerare incompiuta non rientrerà nel nuovo elenco annuale.

D11. Ai fini della individuazione di un'opera incompiuta:

- si considerano tali tutte le opere non completate per le quali sia stato superato il termine contrattuale?
- se si deve fare riferimento al termine contrattuale questo deve essere considerato al netto (termine iniziale) o al lordo (termine ricontrattato) delle proroghe concesse?
- qualora nonostante il superamento dei termini contrattuali i lavori proseguano comunque (come ad esempio in attesa dell'ufficializzazione della proroga o nei casi in cui il superamento dei termini sia stato previsto in sede contrattuale e dia luogo a penali) l'opera dovrà comunque essere considerata incompiuta?

R11. Nel caso specifico (art.1, comma 2, lett. a) si considerano incompiute tutte le opere per la cui realizzazione siano decorsi i termini contrattuali ivi comprese le eventuali proroghe concesse e per i quali i lavori siano sospesi e sempreché rientranti nelle casistiche di cui all'art.1 comma 1 del D.M. 42/2013.

Sono altresì non completate le opere non fruibili dalla collettività di cui alle lettere b) e c) dell'art.1, comma 2, del D.M. 42/2013.

D12. In caso un'opera sia già fruibile per quanto in forma ridimensionata o secondo una destinazione d'uso diversa da quella prevista inizialmente, è comunque da considerare "incompiuta"?

R12. Se l'opera è comunque già in esercizio ovvero fruibile seppur parzialmente o secondo diversa destinazione d'uso, non è da considerarsi "incompiuta".

D13. Nell'indicare se l'opera è o sarà fruibile parzialmente, ovvero ai sensi dell'art.4, sia possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale, si deve fare riferimento allo stato del progetto al momento dell'affidamento dei lavori ovvero a quello comprendente eventuali modifiche successive a seguito di varianti?

R13. Il riferimento è all'ultimo progetto approvato (art. 3, comma 1, lett. g del D.M. 42/2013).

D14. Nell'indicare se l'opera è o sarà fruibile con destinazione d'uso alternativa rispetto a quella inizialmente prevista, si deve fare rigidamente riferimento allo stato del progetto al momento dell'affidamento dei lavori ovvero a quello comprendente eventuali modifiche successive a seguito di varianti?

R14. Il riferimento è all'ultimo progetto approvato (cfr. art. 3, comma 2, lett. g del D.M. 42/2013)

D15. In caso di appalto che preveda progettazione ed esecuzione a quale stadio del progetto dovremo riferirci per valutare l'eventuale utilizzo ridimensionato o la eventuale diversa destinazione d'uso?

R15. Il riferimento è al progetto esecutivo così come approvato dall'Amministrazione.

D16. Quale è il soggetto tenuto a comunicare i dati relativi all'opera incompiuta?

R16. Sono tenuti alla comunicazione dei dati i soggetti di cui all'art.3, comma 1, del D.M. 42/2013. In particolare, nel caso di stazioni appaltanti delegate all'attuazione degli interventi, l'adempimento alla comunicazione è in capo al soggetto proponente quale titolare dell'opera (stazione appaltante conferente). In caso di avvenuto trasferimento del bene ad altro Ente è tenuta alla comunicazione l'Amministrazione che ha iscritto il bene a patrimonio.

D17. Sono oggetto di comunicazione anche le opere realizzate da privati come oneri a scomputo?

R17. Le opere a scomputo sono oggetto di comunicazione in quanto trattasi di opere pubbliche ancorché realizzate da privati. Gli obblighi di trasmissione delle informazioni fanno capo alle amministrazioni comunali, anche nel caso in cui il CUP sia stato richiesto dal soggetto privato.

D18. Nell'individuare l'opera incompiuta si deve fare riferimento all'intero progetto di investimento o al contratto di esecuzione di ogni singolo intervento?

R18. Per l'individuazione dell'opera il riferimento è al progetto di investimento così come individuato dal Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato o da richiedere se sprovvisto. Come tale lo stato di avanzamento deve essere calcolato con riferimento all'intero investimento e non all'esecuzione del singolo contratto.

D19. E' da considerare incompiuta un'opera per la quale sia stata approvata la progettazione ma non si sia dato seguito alla realizzazione dell'intervento?

R19 Per essere considerata incompiuta deve essere avvenuta la "consegna dei lavori" e deve essere stato sottoscritto un contratto per l'affidamento della realizzazione dell'intervento.

In caso di progetto di investimento composto da più interventi o contratti sono da considerare opere incompiute quelle per le quali si sia avviato almeno un intervento e non si siano concluse entro i termini previsti dai diversi contratti tutte le opere necessarie a garantirne la fruibilità.

D20. Se per essere considerata incompiuta devono essere stati avviati i lavori, è ammesso il caso di un intervento con percentuale di avanzamento pari a zero?

R20 La percentuale di avanzamento pari a zero è ammessa nei casi in cui il lavoro sia stato consegnato ed abbia formalmente preso avvio ma non sia mai stato approvato alcuno stato di avanzamento.

D21. Lo stato di avanzamento dei lavori deve essere considerato con riferimento alla percentuale di realizzazione dell'opera rispetto all'ultimo quadro economico ovvero a quanto realizzato rispetto al quadro economico integrato dagli ulteriori eventuali oneri necessari ad assicurare la fruibilità?

R21 Lo stato di avanzamento è calcolato rispetto all'ultimo quadro economico approvato considerato al lordo degli eventuali oneri necessari alla ultimazione dei lavori non ricompresi all'interno del quadro economico.

D22. E' da considerare incompiuta un'opera conclusa per la quale il collaudo non sia stato effettuato?

R22 Laddove l'opera sia stata presa in consegna dall'amministrazione, è da considerare compiuta anche in pendenza dell'inizio delle operazioni di collaudo.

D23. E' da considerare incompiuta un'opera conclusa per la quale il collaudo abbia dato esito negativo?

R23 Laddove l'amministrazione non abbia preso in consegna l'opera e quindi l'opera non sia fruibile ed il collaudo abbia dato esito negativo ai sensi del comma 2 lettera c dell'art.1 del D.M.42/2013 - ovvero i lavori di realizzazione, ultimati, non siano stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulti

rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo – l'opera è da considerarsi incompiuta.

D24. Cosa si intende per "oneri necessari per l'ultimazione dei lavori"?

R24 Per "oneri necessari per l'ultimazione dei lavori" si intendono gli oneri necessari al completamento dell'intervento, da aggiungere all'importo per lavori ancora da eseguire riferiti all'ultimo quadro economico approvato, e non al solo importo complessivo necessario al completamento dei lavori. Quest'ultimo si dovrà dunque poter ricavare dalla somma dei lavori non eseguiti già previsti nell'ultimo quadro economico e le eventuali somme (oneri) da aggiungere al quadro economico per l'ultimazione dei lavori.

D25. In caso di delega della procedura di affidamento e/o di gestione dell'esecuzione del completamento dell'opera ad altra stazione appaltante, a chi spetta l'onere della segnalazione dell'opera incompiuta?

R25 Le amministrazioni dovranno indicare le Opere Incompiute che rientrano nella propria titolarità anche qualora la procedura di affidamento e/o la gestione del contratto di esecuzione sia stata delegata ad una diversa stazione appaltante.